



TRIBUNALE DI SIENA

Presidenza

V.le R. Franci n. 26 - 53100 Siena - tel. 0577 213664

Prot. N.

Siena, 11.11.2022

Ai Magistrati professionali ed onorari

e per conoscenza

alla Sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena
Avv. Lucia Secchi Tarugi

Oggetto: liquidazione del compenso all'Avvocato

In seguito ad espressa segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, reputo necessario ribadire i principi di diritto costantemente affermati dalla Corte di Cassazione ai quali invito tutti i magistrati dell'Ufficio ad attenersi; certo resta salvo, in ogni caso, il libero convincimento del giudice che, con adeguata motivazione, potrà assumere decisioni anche in contrasto con qualsiasi precedente giurisprudenziale; ma ciò deve essere fatto sempre con estrema prudenza, specie in una materia sensibile attinente al diritto del professionista ad un compenso equo parametrato all'attività svolta.

In linea generale, la liquidazione dei compensi al difensore deve avvenire nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificati dal D.M. n. 37/2018 e come da ultimo modificati dal D.M. n. 147/2022 pubblicato sulla G.U. del 8/10/2022, in vigore dal 23/10/2022 (Cass. sez. 1 ordinanza n. 4782 del 24/2/2020, Rv. 657030; Cass. sez. 3 ordinanza n. 6110 del 4/3/2021, Rv. 660606); a ciò consegue che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a particolari oneri di motivazione, attenendo a parametri fissati dalla tabella; viceversa, la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida, quando è consentito, di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. sez. 3 ordinanza n. 89 del 7/1/2021, Rv. 660050; Cass. sez. 3 ordinanza n. 1989 del 13/7/2021, Rv. 661839).

Quanto all'applicazione dei diversi decreti ministeriali succedutesi nel tempo e modificativi dei parametri è opportuno evidenziare che i parametri nuovi, cui devono essere commisurati i compensi, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate; ciò in quanto il compenso evoca una nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass. S.U. sentenza n. 17405 del 12/10/2012, Rv. 623533; Cass. sez. 6 – 3 ordinanza n. 13628 del 2/7/2015, Rv. 635915).

Con riferimento poi al rimborso delle spese forfettarie, le stesse devono essere determinate nella misura del 15% del compenso totale, percentuale da ritenersi non più derogabile essendo stato eliminato, ad opera del D.M. n. 147/2022, dal testo dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 l'inciso "di regola". Quindi ad oggi a differenza del passato, neppure con un'adeguata motivazione, è possibile applicare una riduzione delle spese forfettarie. Ricordo al riguardo che le spese forfettarie, come emerge dalla relazione illustrativa al D.M. n. 55/2014, sono quelle che "...mirano a ristorare il professionista di quelle voci di spesa – ad esempio la gestione dello studio – che sono effettive ma non documentali".

Segnalo ancora che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. sez. 2 sentenza n. 84 del 3/1/2013, Rv. 624396; Cass. sez. 3 sentenza n. 3380 del 20/2/2015, Rv. 634475).

Da ultimo invito a tener conto delle modifiche apportate ai parametri dal D.M. n. 147/2022 suddetto, che hanno comportato un aumento pressoché generalizzato nella misura del 5% dei valori medi per tutte le attività (l'applicazione dello Studio Andreani per il calcolo del compenso è già stata aggiornata, ma è possibile, ove occorre per quanto sopra specificato, avvalersi anche di quella con i vecchi parametri); per quel che a noi interessa riporto nel seguito le principali modifiche introdotte:

- nel civile ed anche nel penale viene fissata nella misura fissa del 50% (fino al 50%) la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi relativi alle varie fasi del processo, ossia le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
- nel testo del D.M. n. 55/2014 vengono soppresse ed eliminate le parole "di regola" ovunque ricorrano, ritenendo il legislatore in tal modo di limitare la discrezionalità del giudice della liquidazione dei compensi; così ad esempio:

- nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è determinato (non più "di regola", ma sempre) nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto; viene a questo riguardo chiarito che la suddetta maggiorazione deve essere sommata solo alla fase decisionale;
- il deposito di atti con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto comporterà sempre l'aumento del 30% dei parametri;
- nel caso in cui l'avvocato assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio ad istanza congiunta, il compenso viene liquidato sempre con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto;
- è aumentata la percentuale di riduzione del compenso (penalità) in caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ: il compenso dovuto all'avvocato del soccombente viene ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante (precedentemente era prevista una riduzione del 50%); viene confermata la riduzione del 50% nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione;
- è stata introdotta un'apposita tabella dedicata alle procedure concorsuali, la tabella 20-bis; al riguardo, però, è stato specificato (comma 10-quinquies), che nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento;
- nel penale viene previsto un aumento del 20% dei compensi nel caso in cui le indagini difensive siano particolarmente complesse o urgenti.

Ringrazio tutti per la collaborazione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Roberto Carrelli Palombi)



